



## AL COMUNE DI FROSINONE

Roma, 19.10.2025

La fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'articolo 338 del T.U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero, costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità, tale da imporsi generalmente anche a contrastanti previsioni di piano regolatore generale.

All'interno di tale fascia di rispetto non è consentita in alcun modo la localizzazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo e ciò in considerazione dei molteplici interessi pubblici tutelati, che possono essere agevolmente individuati in via principale da esigenze di natura igienico sanitaria, ovvero nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, oppure nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.

Giova precisare che a norma dell'articolo 338 del succitato testo unico i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati, pur tuttavia la legge 1 agosto 2002 n. 166 all'articolo 28 ha nuovamente disciplinato la materia prevedendo che il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente Asl, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti ad una distanza inferiore a 200 m dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 m per i comuni inferiori ai 20.000 abitanti ed a 100 metri per i comuni con popolazione superiore.

La stessa legge ha poi, previsto che qualora sia accertato dal consiglio comunale che non sia possibile procedere altrimenti, ossia si renda necessaria l'operatività della deroga, occorrerà che l'impianto cimiteriale sia sempre separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti ovvero da ponti o da impianti ferroviari (*Consiglio di Stato sezione V 29 marzo 2006 n. 1593 Consiglio di Stato sezione IV 20 luglio 2011 n. 4403*).

La possibilità di addivenire a delle riduzioni della fascia, allora zona, di rispetto era già stata prevista dalla Legge 17 ottobre 1957, n. 983 sul presupposto di nuove costruzioni di opere pubbliche ovvero in attuazione di previsioni urbanistiche autorizzando anche l'ampliamento di edifici preesistenti o anche la costruzione di nuovi, sempre che le condizioni igienico sanitarie ed ambientali lo consentissero previo parere favorevole dell'autorità sanitaria locale.

Al contempo tale norma autorizzava anche interventi sull'esistente volti al recupero o all'ampliamento degli edifici in ordine a determinate percentuali e condizioni per i cambi di destinazione d'uso così come puntualmente disciplinati dalla legge.

Le condizioni igienico sanitarie sono prioritariamente quindi, alla base di ogni decisione che possa giustificare una compressione della distanza prevista tra l'impianto cimiteriale e gli edifici destinati alle residenze.

La deroga quindi, presuppone, oltre alle valutazioni dell'organo sovrano dell'ente locale circa l'opportunità degli interventi che si intende porre in essere e l'emergenza dell'interesse pubblico nel realizzarli, comunque un accertamento da parte della ASL competente volto a scongiurare qualsivoglia rischio per la salute della cittadinanza.

Nel caso di specie emerge una chiara volontà del Comune di farsi carico delle esigenze di sepoltura non soltanto per il presente, ma soprattutto per il futuro facendo coincidere gli adeguamenti urbanistici e le risistemazioni delle aree attigue all'impianto attuale con la previsione di nuovi insediamenti per i servizi funebri e cimiteriali, in un ottica pianificatoria che dovrebbe assolvere

all'obiettivo di agire razionalmente sul piano della definizione degli spazi al fine di anticipare eventuali e rischiose forme di saturazione dell'impianto cimiteriale esistente.

Prevedere, contestualmente alla riduzione della fascia di rispetto aree di delocalizzazione per impianti cimiteriali in corso di saturazione appare pertanto, una scelta coerente con un governo armonico del territorio, soprattutto in contesti in cui l'ubicazione dell'attuale impianto sia stata individuata diversi decenni prima e la sua attività si svolga da tempo immemore.

Il cimitero di Frosinone, di fatto, ha visto sorgere la città intorno ad esso in attuazione di una pianificazione generale, già in parte esecutiva, anch'essa peraltro, molto datata.

Oggi probabilmente si è resa necessaria una ulteriore ridefinizione globale dell'assetto del territorio alla luce di quanto medio tempore edificato anche in termini opere di urbanizzazione.

Tale riallineamento appare necessario ai nuovi bisogni e con uno sguardo al futuro sviluppo della città coerentemente con il contesto attuale.

La previsione di nuove aree da destinare ad un servizio la cui necessità resta progressiva ed immutevole nel tempo appare lungimirante dal punto di vista programmatico ed il ricorso alla deroga se attuato nel rispetto della precitata normativa, avendo acquisito le preliminari autorizzazioni sanitarie, dovrebbe rientrare nelle cosiddette ipotesi di corretto esercizio del potere, fermo restando che al Consiglio Comunale spetta ogni definitiva deliberazione in ordine alle ubicazioni ed alle consistenze urbanistico edilizie degli impianti cimiteriali previa relazione tecnica comprensiva e descrittiva delle nuove esigenze e della adeguatezza degli interventi programmati e del loro armonico inserimento nell'attuale assetto urbano.

